



**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SUL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA**

## INDICE

### Premesse

#### Oggetto e struttura del contratto di Servizio

|   |    |
|---|----|
| <b>PARTE I - DEFINIZIONE DEI SERVIZI E DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI</b> .....      | 4  |
| Art. 1. Struttura del contratto .....   | 5  |
| Art. 2. Oggetto del contratto .....   | 5  |
| Art. 3. Durata del contratto .....  | 5  |
| <b>PARTE II - OBBLIGAZIONI DELLE PARTI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI</b> .....     | 6  |
| Art. 4. Principi fondamentali.....  | 6  |
| Art. 5. Definizione degli impegni contrattuali.....                                 | 6  |
| Art. 6. Obblighi del Comune .....   | 7  |
| Art. 7. Beni, impianti e attrezzature .....   | 7  |
| Art. 8. Obblighi del Gestore .....  | 7  |
| Art. 9. Carta della Qualità e dei servizi – Parte Generale.....                     | 10 |
| Art.10.Profili economici- corrispettivi .....                                       | 10 |
| Art.11. Tariffe e ricavi tariffari .....  | 12 |
| Art.12. Agevolazioni tariffarie relative ai servizi TPL e ai servizi accessori..... | 12 |
| Art.13. Rendicontazione .....   | 12 |
| Art.14. Modalità di fatturazione e di pagamento .....                               | 12 |
| Art.15. Clausola flessibilità .....   | 13 |
| Art.16. Interruzione nell'erogazione del servizio .....                             | 13 |
| Art.17. Attività di controllo .....   | 14 |
| Art.18. Modifica, aggiornamento e rinnovo del contratto .....                       | 14 |
| Art. 19. Garanzie.....  | 14 |
| Art. 20. Assicurazioni - Responsabilità.....  | 14 |
| <b>PARTE III - MONITORAGGIO, SANZIONI, INCENTIVI E CONTROVERSIE</b> .....           | 15 |
| Art. 21. Sistema di monitoraggio del contratto .....                                | 15 |
| Art. 22. Sistema delle sanzioni.....  | 15 |
| Art. 23. Risoluzione del contratto .....  | 16 |
| Art. 24.Controversie tra le parti.....  | 16 |
| Art. 25. Elezione del foro competente.....  | 16 |
| <b>PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....   | 17 |
| Art. 26. Norma di chiusura .....  | 17 |



## **CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA**

L’anno duemiladiciasette (2017), il giorno sette (07) del mese di dicembre, in Civitavecchia, via Antonio Da Sangallo n. 11 – palazzina adiacente Caserma Stegheer-, presso Servizio 6,

### **TRA**

**COMUNE DI CIVITAVECCHIA**, di seguito per brevità “Comune”, con sede in Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, CF:02700960582, rappresentato nella persona del Dirigente del Servizio 6 Gabriella Brullini nata a Napoli (NA) il 05.10.1971 – CF: BRL GRL 71R45 F839H

### **E**

**La Società** Civitavecchia Servizi Pubblici S.R.L. , di seguito per brevità “Azienda” o “Gestore” o “Parte”, con sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, codice fiscale e partita I.V.A. 14105271002, nella persona del suo legale rappresentante, Francesco De Leva nato a Roma (RM) il 23.11.1962 - CF: DLV FNC 62S23H501j;

### **Premesso che:**

- La legge regionale del 16 luglio 1998 n. 30 e ss.mm.ii., ha stabilito che l’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale è regolato dal contratto di servizio ai sensi del D.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e ss.mm.ii., art. 19;
- Il Trasporto Pubblico Scolastico costituisce attività di interesse pubblico locale e, in quanto tale, rientra nella titolarità esclusiva del Comune;
- con Deliberazione di CC n. 79 del 27.07.2016, è stata approvata la riorganizzazione dei servizi pubblici locali ed è stata costituita la società Civitavecchia Servizi Pubblici S.R.L.;
- con decreto sindacale del 31/03/2015 l’Amministrazione ha adottato le linee di sviluppo del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate POR in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 611 e ss della legge 190/2014;

- pubblici locali ed è stata costituita la società Multiservizi Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.;

-che con deliberazione di consiglio comunale n. 83 del 30.08.2017 si è proceduto all'affidamento del servizio di gestione del trasporto pubblico locale alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. e all'approvazione dello schema di contratto e carta dell'utente;

-che il Comune ha disposto la scelta del modulo *in house* del servizio di gestione del trasporto pubblico locale come motivato nella relazione ex art.34, commi 20 e 21 della legge n.221/2012 approvata nella citata deliberazione n.79/2016, per i seguenti motivi:

- a) riduzione dei costi di gestione attraverso una gestione diretta a mezzo di società "in house", risultante dal piano industriale e da altra documentazione relativa alla società;
- b) strategicità di una gestione diretta – a mezzo società "in house" - del servizio di Gestione del trasporto pubblico locale;

-si è rispettato quanto disposto dalle linee Guida n. 7 dell'ANAC, ai sensi della Determinazione n. 235 del 15.02.2017, in attuazione del D.Lgs n. 50/2016 e dalle norme previste del D.Lgs n. 50/2016 art. 192;

-si rende necessario procedere alla regolamentazione del servizio di trasporto pubblico locale, nel rispetto della normativa di settore vigente;

-la regolamentazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale deve essere conforme oltre che alle previsioni della normativa disciplinate, anche ai regolamenti regionali

-le Parti, ai fini di una corretta applicazione della disciplina contenuta nel presente contratto, convengono per l'interpretazione più favorevole agli utenti del servizio erogato;

-le Parti, ai fini di una migliore comprensione del contenuto del presente contratto, concordano sulle seguenti definizioni:

Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e convengono quanto segue:

## **PARTE PRIMA**

### **STRUTTURA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO**

#### **Art. 1**

##### **Struttura del contratto**

1. Il presente contratto di servizio si articola in quattro parti:

- Parte prima: Struttura, oggetto e durata del presente contratto;
- Parte seconda: Obbligazioni delle parti e disciplina delle prestazioni;
- Parte terza: Monitoraggio, controversie, sanzioni e incentivi;
- Parte quarta: disposizioni finali.

2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, di seguito per brevità definito "Contratto".

#### **Art.2**

##### **Oggetto del Contratto**

1. Il presente contratto disciplina i rapporti fra il Comune ed il Gestore in merito all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale su strada relativo al territorio del Comune di Civitavecchia, di seguito per brevità definito "Servizio";

2. Le prestazioni oggetto del servizio consistono nella esecuzione di:

- a) trasporto pubblico su strada da svolgere secondo il programma di esercizio allegato (Allegato 1), parte integrante del presente atto;
- b) Servizi Integrativi a chiamata destinati a soddisfare ulteriori e specifiche esigenze di mobilità rispetto ai Servizi Minimi/Aggiuntivi, per favorire gli insediamenti diffusi sul territorio, promuovere il trasporto collettivo di categorie di persone, migliorare le condizioni del traffico ed a disincentivare l'uso del mezzo privato. Il competente Ufficio del Comune congiuntamente al Gestore provvedono all'individuazione di tali Servizi ed alla loro attivazione ed alle successive modifiche qualitative e quantitative.
- c) e dei seguenti servizi accessori:
  - installazione, manutenzione e sostituzione delle paline di fermata, della segnaletica orizzontale di fermata, degli espositori degli orari;
  - pubblicazione ed esposizione degli orari dei servizi e i relativi aggiornamenti, l'approntamento di altre modalità di informazione all'utenza secondo quantità e modalità divulgative congrue rispetto al numero dei passeggeri trasportati ed alle caratteristiche di base dell'utenza comune;
  - manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, da svolgersi con modalità tali da garantire la sicurezza, pulizia ed efficienza operativa dei veicoli, affinché sia assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature fisse e degli impianti di proprietà o in dotazione per lo svolgimento del Servizio di TPL, affinché sia assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - immatricolazione e requisiti del parco mezzi secondo la normativa vigente;
  - locazioni finalizzate al potenziamento e all'efficientamento del parco mezzi;
  - commercializzazione dei titoli di viaggio;
  - attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni secondo le direttive approvate con DD n. 1170 del 05.06.2014;
  - le attività amministrative connesse alla gestione del servizio di TPL.

3. La gestione del Servizio dovrà essere assicurata dal Gestore nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, delle previsioni del vigente Statuto e dagli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

4. Il presente affidamento tiene conto di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012 n 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione " e ss.mm.ii.;

5. Il gestore è tenuto a rispettare la disciplina del "Codice degli Appalti" DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di affidamento di lavori acquisizione di servizi, forniture e subaffidamenti.

### **Art. 3**

#### **Durata del Contratto**

1. La durata del presente contratto e, pertanto, dell'affidamento del Servizio è fissata in anni 8 (otto) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

2. In caso di revoca, ovvero di scadenza contrattuale dell'affidamento del Servizio, al fine di evitare interruzione nella conduzione dello stesso, si conviene che, fino al subentro da parte del nuovo affidatario del Servizio, il gestore è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi standard, con un termine massimo di mesi 6, come stabilito dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Si precisa che la durata viene comunque subordinata all'attuazione dell'affidamento all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art.2 c. 267 della legge 190/2014.

Pertanto, indipendentemente dalla durata dell'affidamento, il servizio oggetto del presente contratto cesserà automaticamente all'atto di subentro del gestore unico che sarà individuato

dall'autorità d'ambito. Al verificarsi della suddetta condizione, il servizio per l'Impresa cesserà senza che questa possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di maggiorazione del compenso nei confronti del Comune. Al verificarsi della citata condizione l'affidamento del servizio, compreso i mezzi e le relative quote di ammortamento, saranno soggette a condizione risolutiva espressa.

## **PARTE SECONDA**

### **OBBLIGAZIONI DELLE PARTI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI**

#### **Art. 4**

##### **Principi fondamentali**

1. Le parti si obbligano ad uno stretto coordinamento al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, l'equilibrio ottimale fra qualità, sicurezza, economicità ed efficienza di quanto è regolato dal presente Contratto, nel rispetto dei ruoli stabiliti dal contratto stesso.
4. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una Commissione tecnica composta da rappresentanti del Gestore, presieduta dai relativi responsabili tecnici, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori.
5. La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato di cui all'Allegato B) "Standard Qualità", fissati nel presente contratto di servizio.
6. La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito negli Allegati A e B.

#### **Art. 5**

##### **Definizione degli impegni contrattuali**

1. Le Parti definiscono e quantificano gli impegni del Contratto come segue.
2. Gli impegni delle Parti rispondono ad un criterio di equilibrio contrattuale e sono articolati in:
  - impegni gestionali;
  - impegni di qualità del Servizio;
  - impegni di investimento nel Servizio.
3. Le Parti individuano gli obiettivi tecnici ed economici del Contratto, i quali sono funzionali all'avvio di un processo di miglioramento continuo del Servizio ed al raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario dello stesso.

#### **Art. 6**

##### **Obblighi del Comune**

1. Il Comune è, e resta, l'unico titolare del Servizio ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente, in particolare le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, nonché di regolamentazione ed autorizzazione necessarie ed opportune.

2. Il Comune, secondo i principi civilistici, deve adempiere al dovere di cooperazione nell'adempimento del Contratto; a tal fine, su richiesta del Gestore, quando ricorrono necessità e circostanze, rilascia gli specifici atti necessari per la completa, precisa e puntuale esecuzione del Servizio.

3. L'obbligo di cooperazione di cui al comma precedente si sostanzia in:

- favorire un sistema informativo per le comunicazioni fra il Comune e il Gestore;
- informare tempestivamente il Gestore sui programmi di sviluppo onde acquisirne eventuali osservazioni;
- consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso del Comune;
- dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il Gestore sulle modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo,
- influire sul Servizio.

4. Il Comune esercita attraverso il competente ufficio, il controllo in termini direzionali di coordinamento e supervisione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria, secondo il vigente Regolamento del controllo analogo approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 30.01.2014;

#### **Art.7**

##### **Beni, impianti ed attrezzature**

1. Per la gestione del Servizio in oggetto il Gestore utilizza tutti i beni e le attrezzature di sua proprietà, nonché quelli che il Gestore stesso riterrà opportuno acquisire.

2. Il Gestore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata di validità del presente Contratto, tutti i beni e le attrezzature fornite dal Comune, garantendo tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza e di igiene. In relazione a ciò, il Gestore si obbliga ad apportare tutte le migliorie, le sostituzioni e i potenziamenti, senza alcun onere per il Comune, che si rendessero necessari al fine di adempiere efficacemente ai compiti di cui al presente Contratto.

3. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto le parti si impegnano in contraddittorio alla verbalizzazione di un inventario dei beni strumentali necessari per lo svolgimento del servizio, dando indicazione dei relativi titoli di proprietà, beni mobili e immobili.

4. Al termine del periodo di affidamento, in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza previsto dal presente Contratto, il Gestore è tenuto a restituire, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, i beni ad esso affidati.

#### **Art. 8**

##### **Obblighi del Gestore**

1. Il Gestore eroga il servizio di trasporto pubblico secondo il Programma di Esercizio allegato (Allegato 1), che fa parte integrante del presente atto. Il Gestore prende atto e dichiara di essere a conoscenza del progetto di riprogrammazione del trasporto pubblico locale di competenza dei Comuni avviato dalla Regione Lazio, in attuazione dell'art. 16bis del D.L.95/2012 e del DPCM 11 marzo 2013 e si impegna sin d'ora a collaborare con il Comune per adottare tutte le modifiche necessarie per riformare il programma di esercizio al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio in relazione alle esigenze di mobilità della popolazione, alla tutela dell'ambiente e dell'inquinamento da traffico.

2. Il programma di esercizio in allegato, da intendersi al momento provvisorio, descrive i servizi

per linea e per singola tipologia di servizio in termini di: classificazione della linea, numero e definizione linea, estremi del percorso, lunghezza di esercizio, inizio e fine servizio (date), corse giornaliere, posti /Km offerti, Km/autobus di servizio, numero e tipologia vetture utilizzate. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi.

3. Il Gestore garantirà il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione del Servizio, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive del Comune e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure, della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti dalla legge e dal presente contratto;

4. In tutti i casi di modifica, temporanea o limitata e di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto., le comunicazioni all'utenza sono effettuate dal Gestore sul proprio sito e sul sito istituzionale del Comune, ed eventuali organi di informazione locale ;

5. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

6. Saranno a carico del Gestore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si dovesse rendere necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico del Gestore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per gli eventuali interventi di manutenzione correttiva necessari a garantire il corretto svolgimento del Servizio.

8. Il Gestore si impegna espressamente a:

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire al Comune di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza , descritti nell'allegato B) " Standard Qualità"
- comunicare tempestivamente al Comune le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, i nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;

9. Il Gestore prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere prestato con continuità, salvo cause esogene di cui all'art. 16, assumendo esclusiva responsabilità dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso della durata contrattuale, e manlevando e tenendo indenne il Comune da eventuali pretese di terzi.

Non potrà invocare nessun eventuale inadempimento da parte del Comune, fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 16, quale causa di sospensione delle proprie prestazioni.

In caso di interruzione temporanea dei servizi, comprese quelle imputabili a cause esogene di cui all'art. 16, è compito del gestore disporre adeguati servizi sostitutivi, dandone opportune informative al Comune e all'utenza sul proprio sito istituzionale, ed eventuali organi di informazione locale .

10. Il Gestore è titolare dei ricavi da traffico e della commercializzazione dei servizi di trasporto

affidati, comprendente la vendita dei titoli di viaggio, l'attività di ispezione e tutte le attività necessarie al buon funzionamento del sistema di integrazione tariffaria. E' riconosciuto al gestore l'utilizzo ai fini di valorizzazione commerciale (pubblicità compresa) dei mezzi, delle stazioni e delle aree di pertinenza, nonché degli spazi pubblicitari disponibili sui mezzi di trasporto utilizzati per il servizio, con la sola esclusione della parte frontale. Quanto sopra esposto non deve determinare né oneri aggiuntivi a carico del Comune, né disagi all'utenza, né venir meno delle condizioni di decoro dei servizi, dei mezzi di trasporto e delle strutture.

11. il gestore si impegna a proseguire e rafforzare iniziative volte al contenimento dell'evasioni tariffarie, anche sentite le Associazioni dei Consumatori.

12. Il Servizio deve essere curato dal Gestore con la massima professionalità e diligenza, nel rispetto delle disposizioni del presente contratto, Allegato B), "Standard Qualità" e di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché dai regolamenti comunali in vigore, al fine di garantire un adeguato livello dei servizi erogati.

13. Il Gestore osserva e fa osservare dai propri dipendenti, collaboratori o soggetti da essa comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività della stessa gestite, espressamente sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extragiudizialmente in dipendenza o in conseguenza del Servizio.

14. Il Gestore è l'unico responsabile della corretta, legale, efficiente ed efficace gestione del Servizio.

15. E' fatto divieto al Gestore di affidare a terzi il Servizio.

16. Il Gestore si impegna a fornire tempestivamente al Comune i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione che esso riterrà necessario dover acquisire nell'espletamento dell'attività di controllo, relativi alla:

- modalità di gestione del Servizio regolato dal presente Contratto;
- modalità di tenuta della contabilità della gestione del Servizio;

17. Il riferimento alla garanzia della trasparenza e qualità del Servizio, il Gestore si impegna a rafforzare gli strumenti di reclamo e tutela dei cittadini attraverso la diffusione della "Carta dei Servizi", da redigersi secondo le linee guida redatte Allegato C) – Carta degli Utenti – del presente contratto.

18. Nell'esercizio dell'attività dedita alla gestione del Servizio, il Gestore deve avvalersi di personale idoneo a cui deve essere applicato un trattamento giuridico ed economico conforme alle disposizioni normative in vigore e non inferiore a quello previsto dai contratti di lavoro applicabili alla categoria, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nel servizio oggetto del presente bando e di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del Comune di Civitavecchia che di terzi nell'esecuzione del servizio.

Inoltre, all'interno della propria azienda, deve adempiere agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di formazione del personale, previsti dalla normativa vigente

19. Il Gestore assume a suo esclusivo carico tutti i relativi obblighi ed oneri di carattere fiscale, assicurativo e previdenziale, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito.

## **Art.9**

### **Carta dei Servizi – Parte Generale**

1. Il Gestore, entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, predispone l'adeguamento quantitativo della Carta dei Servizi, sulla base dell'Allegato C, che fa parte integrante del presente contratto, conformemente all'articolo 11 del Decreto Legislativo n.286/1999 "Qualità dei Servizi Pubblici", nonché conformemente alle linee guida contenute nell'accordo in conferenza unificata del 26/09/2013 e all'articolo 2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008).

2. Nelle more della redazione della Carta dei Servizi di cui al presente articolo il Gestore si obbliga a garantire quanto previsto nell'allegate linee di indirizzo (Allegato C – Carta degli Utenti).

## Art. 10

### Profili economici-corrispettivi

1. In relazione a quanto previsto dalla deliberazione di GRL n.21 del 27.01.2015 sulla definizione del costo standard per il trasporto pubblico locale nella Regione Lazio il corrispettivo presunto per la produzione del servizio (c.d. "costo di esercizio" al netto dei costi di infrastruttura) inteso quale costo economicamente sufficiente per produrre il servizio TPL sulla base del numero di chilometri calcolati sul programma di esercizio, è descritto alla seguente tabella:

| PERIODO | €/Km   | Km complessivi | Importo presunto |                   |
|---------|--------|----------------|------------------|-------------------|
| ANNO    | € 2,09 | 544.602.00     | € 1.138.218,18   | Con Km aggiuntivi |

2. Il Gestore è libero, previa comunicazione al Comune, senza necessità di varianti contrattuali e senza riflessi sul corrispettivo, di apportare modifiche al programma di esercizio, entro il limite del 5% annuo in diminuzione o in aumento delle percorrenze programmate.

3. In caso di eventi naturali o di esigenze del Comune che prevedano percorsi alternativi temporanei con maggiori percorrenze, l'incremento di vetture/km fino al 5% del programma di esercizio non comporta il riconoscimento del corrispondente corrispettivo

4. Il corrispettivo spettante al gestore è determinato sulla base degli obblighi di servizio pubblico che il gestore deve assolvere. Il corrispettivo spettante al gestore, per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è dell'importo indicativo di € 2.021.420,52 (duemilionezerosediciquattrocentoquaranta/52), oggetto di valutazione preventiva sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, da parte del Dirigente del Servizio 1-Società Partecipate, sulla base della relazione illustrativa ex art 34 L 201/2012, nonché sulle risultanze scaturenti da atti normativi e atti di spesa desumibili da bilancio.

5. Tale importo è costituito dalla sommatoria:

- dell'importo derivante dal Fondo Regionale Trasporti ai sensi dell'art.30 L.R. 30/98 il cui ammontare viene determinato annualmente dalla Regione Lazio e ripartito tra tutti i Comuni titolari di Servizio di Trasporto Pubblico Locale. L'importo destinato dalla Regione Lazio al Comune di Civitavecchia, è determinato annualmente con determinazione della Giunta regionale, ed ha come importo di riferimento, l'ultimo, che è stato di € 670.226,39 (seicentoseptantamila duecentoventisei/39) IVA esclusa, (Determina di G.R. n. G12539/2016, pubblicata sul BUR n.95/2016), ed è corrisposto dalla Regione direttamente al Gestore, in applicazione dell'art.17 bis della L.R. 30/98. L'IVA 10% sull'importo del corrispettivo regionale pari ad € 67.022,63 viene corrisposta dal Comune direttamente al Gestore e trova copertura con somme a carico del Bilancio Comunale;
- dell'importo di € 559.049,25 (cinquecentocinquantanovezeroquarantanove/25), oltre IVA 10%

per un totale di € 614.954,17 che corrisponde il Comune direttamente al Gestore, con fondi a carico del Bilancio comunale, corrisposta quale cifra integrativa e relativa ai Servizi Aggiuntivi di Linea richiesti dal Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 1° lett.e, della L.R. 30/98 e per costi relativi alle infrastrutture; il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Comune in 12 mensilità da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della stessa. La fatturazione avverrà entro il giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione.

- € 128.150,75 (centoventottocentocinquanta/75), oltre IVA 10% per un totale di € 140.965,83, quale cifra indicativa e presunta massima per interventi di manutenzione straordinaria, locazioni e locazioni finanziarie volte all'efficientamento e potenziamento del parco mezzi il cui importo è contabilizzato a consuntivo sugli interventi che il Gestore propone di realizzare e trovi approvazione preventiva da parte del Comune.
- dell'importo di € 473.271,50 (quattrocentosettantatrèduecentosettantuno/50), IVA compresa, quale cifra indicativa e presunta relativa ai ricavi da traffico, corrisposti direttamente dall'utenza al Gestore, in relazione all'art.19 c.5 della legge 422/1997 e all'art.1 c.3 della L.R. 35/2001 che prevede, ai fini della validità del contratto, il rispetto del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari ad almeno lo 0,35.
- dell'importo massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA 10% dovuta per legge, derivante da agevolazioni tariffarie per abbonamenti gratuiti in applicazione dell'art. 31 c.3 ter della L.R. 30/98 e compensazioni per agevolazioni tariffarie derivanti da provvedimenti comunali i cui oneri sono a carico del Bilancio comunale. Il Comune corrisponde trimestralmente direttamente al Gestore l'importo fatturato sulla base di separate rendicontazioni relative a compensazioni per abbonamenti a tariffa ridotta e agevolazioni tariffarie per abbonamenti gratuiti ai sensi dell'art. 31 c.3 ter della L.R. 30/98.
- degli importi relativi ai corrispettivi pagati direttamente dall'utenza derivanti da Servizi Integrativi a chiamata dal momento in cui il servizio verrà attuato.
- Per la produzione non effettuata, per cause esogene, sarà riconosciuto il 100% del corrispettivo KM unitario corrispondente di cui al punto 1 del presente articolo.

6. Il corrispettivo denominato "indicativo" al comma 2 è ogni anno oggetto di presa d'atto e di approvazione da parte del Comune in relazione al corrispettivo determinato annualmente dalla Regione Lazio.

7. Al fine del riconoscimento dei corrispettivi contrattuali il gestore trasmette con cadenza mensile l'attestazione del servizio reso a firma del Direttore di esercizio o del legale rappresentante, secondo i report previsti nell'allegato ) al presente contratto di servizio.

8. Sono a carico del gestore ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 81/08, i costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività. E' comunque onere del Gestore elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.

## **Art. 11**

### **Tariffe e ricavi tariffari**

1. il Gestore è titolare dei ricavi da traffico ed ha la gestione unitaria del sistema tariffario;

2. Nel “Sistema tariffario”, approvato con delibera di CC. N. 79 del 27.07.2016, sono specificate le tariffe applicate all’atto della stipula del presente contratto. Tali tariffe sono soggette a modifiche su decisione degli enti competenti. E’ facoltà del Gestore sottoporre all’Autorità competente, ai fini dell’aggiornamento delle tariffe, determinate specifiche tecniche da tenere in considerazione per la quantificazione e per l’adeguamento del prezzo del servizio da porre a carico dell’utenza

3. il gestore ha l’obbligo di comunicare all’utenza l’articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario e ogni eventuale modifica, ivi incluse le agevolazioni tariffarie di cui al successivo art. 13, mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

#### **Art. 12**

##### **Agevolazioni tariffarie relative ai servizi di TPL e ai servizi accessori**

1. Tutte le attività amministrative relative al rilascio dei titoli agevolati/gratuiti sono svolte dal gestore.
2. Il Comune ha l’obbligo di integrare i minori ricavi determinati dalle agevolazioni tariffarie da Essa stabilite, riconoscendo al gestore il relativo rimborso.
3. Il gestore si impegna a presentare il consuntivo, dei titoli agevolati venduti o rilasciati. Tale consuntivo deve essere corredato della valorizzazione del differenziale tra il valore del titolo non agevolato e corrispondente titolo agevolato e della documentazione amministrativa che attesti il conguaglio richiesto.

#### **Art. 13**

##### **Rendicontazione**

1. Le modalità ed i termini di rendicontazione vengono stabilite nello specifico all’allegato B).

#### **Art. 14**

##### **Modalità di fatturazione e di pagamento**

1. I corrispettivi di cui all’art. 11, saranno pagati mensilmente, previa emissione della relativa fattura al termine del mese di riferimento. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla sua acquisizione
2. In caso di ritardi nei pagamenti, trova applicazione il D.lgs 192/2012
3. E’ consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto di servizio così come disciplinato dal comma 3 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
4. Le parti concordano che, nel caso in cui l’importo del corrispettivo complessivo annuale erogato al gestore sulla base delle prestazioni effettivamente rese risultasse inferiore al corrispettivo di cui all’art. 11 comma 2, calcolato sulla base della produzione prevista dal programma di esercizio di riferimento, tale eccedenza dovrà essere compensata ed utilizzata dal Comune per finanziare l’acquisto del materiale per interventi sulle infrastrutture o, comunque, per iniziative di miglioramento del servizio.

#### **Art. 15**

## **Clausola di flessibilità**

Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di svolgimento del Servizio ai mutamenti delle condizioni del contesto di riferimento, le Parti possono, mediante apposito controllo e senza necessità di modifiche contrattuali, ridefinire gli impegni formali di cui al presente Contratto.

### **Art. 16**

#### **Interruzione nell'erogazione del Servizio**

1. L'erogazione del Servizio non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per alcun motivo, sono consentite temporanee modifiche del Programma di esercizio per eventi straordinari, programmati e non:

- a) per cause esogene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, classificate nelle seguenti categorie:
  - cantieri e lavori;
  - eventi naturali;
  - disordini;
  - accodamenti per traffico veicolare;
  - malore passeggero o incidenti al passeggero;
  - scioperi del personale.
- b) Per motivi attinenti alla sicurezza dell'esercizio, previa attestazione del Direttore d'esercizio;
- c) nei casi disposti dalle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In questi casi l'erogazione del Servizio deve essere ripristinata al più presto.

2. In ogni altro caso il Comune può sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio del Servizio, senza ulteriori atti di diffida, fermi restando i diritti di rivalsa per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio il Comune dovrà avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.

3. Il Gestore garantisce, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili "servizi minimi", secondo quanto disposto dall'art. 2 della L. n. 146 del 12 giugno 1990 e ss.mm.ii.. Le diminuzioni dei servizi in caso di scioperi comporta il riconoscimento del 50% del pagamento del corrispettivo da parte del Comune per la produzione non eseguita.

4. Il verificarsi di eventi fortuiti o accidentali, quali calamità naturali, terremoti e altri comunque non prevedibili, non comportano riduzioni del corrispettivo contrattuale.

5. Le riduzioni o sospensioni del Servizio di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicate dal Gestore al Comune e, ove possibile, all'utenza, per consentire l'adozione di tutti gli interventi che si rendessero necessari.

6. Il gestore è autorizzato a fornire prestazione aggiuntive al programma di esercizio formalmente richieste da soggetti esterni al Comune, purché ciò non incida sulla regolarità dei servizi definiti nel programma di esercizio, rimanendo a carico del richiedente il relativo costo ed il contestuale impegno di spesa. Sono a carico dei soggetti di cui al precedente comma anche gli eventuali oneri derivanti da interventi sul territorio dai medesimi richiesti che incidono sul regolare svolgimento del servizio. In ogni caso di tali servizi il gestore dovrà fornire opportuna informativa al Comune.

7. In caso di interruzione temporanea dei servizi, comprese quelle imputabili a cause esogene, è

compito del Gestore disporre adeguati servizi sostitutivi, dandone adeguata informativa al Comune e all'utenza.

#### **Art. 17**

##### **Attività di controllo**

1. Il Comune vigila costantemente sull'esecuzione del Servizio e sul rispetto delle disposizioni del presente contratto attraverso il Dirigente responsabile.
2. Il controllo sull'applicazione del presente Contratto si esplica attraverso i seguenti strumenti:
  - rapporti mensili e bimestrali sull'attività;
  - relazione annuale;
  - monitoraggio della qualità;
  - indagini e analisi.

Secondo le modalità ed i termini previsti all'Allegato B) – Modifiche e Rendicontazioni.

#### **Art. 18**

##### **Modifica, aggiornamento e rinnovo del Contratto**

1. Qualora si rendesse necessario prima della scadenza, le Parti, di comune accordo, possono procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni contenute nel presente Contratto. In ogni caso, le Parti si impegnano ad effettuare una verifica tecnico-economica delle condizioni contrattuali alla scadenza di ogni anno contrattuale.
2. Entro i sei mesi precedenti alla data di scadenza, le Parti provvederanno a ridefinire consensualmente le condizioni contrattuali.
3. In caso di mancato rinnovo, il Gestore si impegna a proseguire la gestione, alle condizioni stabilite nel presente contratto, fino al subentro del nuovo Gestore ovvero fino al rinnovo del contratto stesso, così come indicato al precedente art. 3 –Durata del contratto.
4. Qualsiasi modifica, aggiornamento o rinnovo del presente Contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e approvata dai competenti organi comunali.

#### **Art. 19**

##### **Garanzie**

1. Il Gestore si obbliga a costituire garanzia, entro la data di sottoscrizione del presente Contratto, mediante fideiussione, munita di clausola "a prima richiesta", prestata da Istituto autorizzato a norma di Legge, per un importo non inferiore al 5% del valore del presente Contratto.
2. Da detta fideiussione il Comune potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nel presente Contratto.
3. Il Gestore reintegra l'ammontare della fideiussione con le somme prelevate entro quindici giorni dalla notifica del Comune pena la risoluzione del contratto dopo un mese di messa in

mora senza esito.

4. la cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

## **Art. 20**

### **Assicurazioni-Responsabilità**

1. Sono a carico del Gestore le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto. In ogni caso lo stesso è obbligato a sollevare il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi ai trasportati o a terzi, a causa o in occasione dell'espletamento del servizio.

## **PARTE TERZA**

### **MONITORAGGIO, SANZIONI, INCENTIVI E CONTROVERSIE**

## **Art. 21**

### **Sistema di monitoraggio del Contratto**

1. Le Parti organizzano un sistema di monitoraggio costante sull'andamento del Servizio. Tale monitoraggio riguarda:

- la qualità erogata e la qualità percepita dagli utenti;
- il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali;
- la sostenibilità tecnico/operativa ed economica delle eventuali modifiche al programma di esercizio.

2. Le modalità ed i termini di monitoraggio del servizio sono regolati nell'Allegato B) - Monitoraggio e Rendicontazione del servizio.

## **Art. 22**

### **Sistema delle sanzioni**

1. Nel caso in cui si verifichi che l'erogazione del Servizio sia effettuata con modalità diverse da quelle pattuite contrattualmente o da quelle stabilite per Legge, per colpa del Gestore o gravi e reiterate infrazioni alle vigenti norme di Legge da parte dello stesso, il Comune notificherà una diffida al Gestore stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità e rimediare alle infrazioni.

2. Il Gestore ha diritto a formulare controdeduzioni scritte entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma.

3. Nel caso in cui il Gestore non provveda nel termine indicato, il Comune potrà applicare una penale variabile da un minimo di € 500,00 al giorno fino ad un massimo di € 2.500,00 al giorno, rapportata alla gravità dell'infrazione;

4. L'eventuale ritardo nell'assolvimento degli obblighi di trasmissione dei rapporti relativi alla gestione del Servizio previsto dal presente Contratto, comporta una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

## **Art. 23**

### **Risoluzione del Contratto**

1. Il Comune potrà risolvere il Contratto in caso di gravi inadempienze di particolare gravità e nei casi sottoindicati:

- in caso di cessazione o liquidazione del Gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste dalla Legge;
- ripetute, gravi mancanze o violazioni di norme, nella gestione del Servizio;
- interruzione generale del Servizio per una durata superiore a 24 ore, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore;
- ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni del presente Contratto.

2. Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a contestare per iscritto ogni addebito e concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità contestate.

3. In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di Legge o degli obblighi sostanziali derivanti dal Contratto, è facoltà del Comune disporre, con puntuale e motivato provvedimento, apposita proposta di deliberazione di revoca o decadenza del Gestore dall'incarico.

4. Il Gestore può recedere dal Contratto per motivate esigenze purché con preavviso di almeno 6 mesi.

5. Qualora si proceda alla risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal presente articolo, il Comune provvede al definitivo incameramento delle garanzie prestate dal Gestore. E' fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni, oneri e spese derivanti dall'inadempimento.

6. Il Comune può recedere dal presente Contratto, revocando l'affidamento del Servizio prima della scadenza prevista, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del Servizio. In tal caso il Comune dovrà comunicare al Gestore l'intenzione di avvalersi di questa clausola con un preavviso di almeno 30 giorni.

## **Art. 24**

### **Controversie fra le parti**

1. Nel caso in cui fra il Comune e il Gestore sorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle disposizioni del presente Contratto, ciascuna parte può contestarle all'altra parte precisandone la natura e l'oggetto.

## **Art. 25**

### **Elezione del foro competente**

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte fra le Parti, non risolte bonariamente, il foro competente è quello del Tribunale di Civitavecchia.

**PARTE QUARTA**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 26**

**Norma di chiusura**

1. Per tutto quanto non stabilito dal presente Contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
2. Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede e nel rispetto delle previsioni del codice civile.
3. Spese, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente Contratto successivamente alla firma da parte dei rispettivi legali rappresentanti, saranno a carico del soggetto Gestore.

Letto, approvato e sottoscritto

Civitavecchia, lì

PER IL GESTORE

---

PER IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA

---

Firmato digitalmente